

FINCOM SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI CON SEDE IN VERCELLI, VIA SZEGOE N. 4; CODICE FISCALE: 01371170026; ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DI BIELLA E VERCELLI N. 01371170026; ISCRIZIONE R.E.A. DI VERCELLI N. 135152; ALBO COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE N. A151678; ISCRIZIONE ELENCO INTERMEDIARI FINANZIARI N. 26586 (ART. 155, COMMA 4, TULB)

Progetto di fusione per incorporazione in “FINCOM SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI” con sede in Vercelli, Via Szegoe n. 4 di “FIDICONFESERCENTI SOCIETA' COOPERATIVA” con sede in Alessandria, Via Cardinal Massaia n. 2/A, redatto ai sensi dei commi 40, 41 e 42 dell'art. 13 del D.L. 269/2003 convertito nella legge 326 del 24 novembre 2003.

* * * *

1) Confidi partecipanti alla fusione:

Confidi incorporante: “FINCOM SOCIETA' COOPERATIVA” con sede in Vercelli in Via Szegoe n. 4, iscritta al Registro Imprese di Biella e Vercelli n. 01371170026, Repertorio Economico Amministrativo di Vercelli n. 135152, Codice Fiscale e P. Iva n. 01371170026, Iscrizione Albo Società Cooperative n. A151678, Iscrizione Elenco Intermediari Finanziari ex art. 155, comma 4, TUB n. 26586;
d'ora innanzi denominato “**FINCOM S.C.**”

Confidi incorporato: “FIDICONFESERCENTI SOCIETA' COOPERATIVA” con sede in Alessandria in Via Cardinal Massaia 2/A,

iscritto al Registro Imprese di Alessandria n. 01883250068, Repertorio Economico Amministrativo di Alessandria n. 208390, Codice Fiscale e P. Iva n. 01883250068, Iscrizione Albo Società Cooperative n. A136160, Iscrizione Elenco Intermediari Finanziari ex art. 155, comma 4, TUB n. 32037;

d'ora innanzi denominato “**FIDICONF SOC. COOP.**”

Il Confidi incorporante manterrà la denominazione di “FINCOM SOCIETA' COOPERATIVA” e la sede legale in Vercelli.

2) Atto costitutivo del confidi incorporante

Il testo dello statuto del Confidi incorporante viene parzialmente modificato e viene allegato al presente progetto di fusione sotto la lettera “A”.

In particolare viene introdotto il nuovo articolo 29 relativo alle assemblee separate e rinominati tutti gli articoli successivi da 30 a 47.

Viene esplicitato che ogni socio ha diritto ad un voto a prescindere dalla partecipazione posseduta.

Sono inoltre aggiornati alcuni riferimenti normativi, tra i quali vengono eliminate le attività contenute nell'oggetto sociale in conflitto con il D.M. 53/2015.

Infine viene eliminato un refuso contenuto nell'articolo n. 12 - Recesso del socio.

3) Rapporto di cambio delle quote ed eventuale conguaglio in denaro

Ai sensi del comma 40 dell'art. 13 del D.L. 269/2003 si evidenzia come gli attuali statuti dei due confidi partecipanti alla fusione prevedano per i soci uguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione.

Per tali motivi non è stato necessario redigere la relazione degli esperti ex art. 2501-sexies del codice civile.

Il rapporto di cambio è determinato sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale. Non è previsto conguaglio in denaro.

4) Modalità di assegnazione delle quote del confidi incorporante

A seguito della fusione, gli attuali soci di “FINCOM S.C.” manterranno la quota del capitale sociale versato in misura pari al valore della quota del capitale sociale attualmente posseduta.

Analogamente agli attuali soci di “FIDICONF SOC. COOP.” spetterà una quota del capitale sociale versato del confidi incorporante pari al valore della quota del capitale sociale versato da loro posseduta nel rispettivo confidi incorporato.

Ai soci infatti sono e saranno attribuiti eguali diritti patrimoniali e di voto a prescindere dal valore della quota posseduta.

5) Data dalla quale tali quote partecipano agli utili

Tutti e due gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione prevedono il vincolo della non distribuibilità degli utili.

Tale previsione è altresì contenuta nel comma 18 dell’art. 13 del D.L. 269/2003.

La previsione di una data dalla quale far decorrere la partecipazione agli utili risulta quindi priva di significato.

Ai soci inoltre è previsto esclusivamente il rimborso della quota del capitale sociale versata nei casi di recesso, esclusione o morte senza tuttavia che possano mai essere distribuiti avanzi di gestione, utili o

riserve di qualsiasi natura, sotto qualsiasi forma ed in qualsiasi momento.

6) Data di effetto contabile della fusione

Le operazioni del confidi incorporato saranno imputate al bilancio del confidi incorporante a decorrere dall'1/1/2019 sia ai fini contabili che fiscali.

7) Trattamento eventualmente riservato ad alcune categorie di soci

Non sono previsti trattamenti particolari per nessuna categoria di soci.

8) Vantaggi particolari riservati agli amministratori

Non sono previsti vantaggi particolari riservati per gli amministratori dei confidi partecipanti alla fusione.

Il presente progetto dovrà essere depositato presso il Registro Imprese di Biella e Vercelli.

Tra l'iscrizione del progetto di fusione al Registro Imprese e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione dovranno decorrere, ai sensi dell'art. 2501 Ter, quarto comma, del codice civile, almeno 30 giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

Presso la sede dei confidi partecipanti alla fusione dovranno restare depositati in copia durante i 30 giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci non rinuncino con consenso unanime, e finché la fusione non sia decisa:

- 1) il progetto di fusione;
- 2) le relazioni degli organi amministrativi;
- 3) i bilanci degli ultimi tre esercizi dei confidi partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e il controllo contabile;

4) i bilanci al 31 dicembre 2018 dei confidi partecipanti alla fusione a norma dell'art. 2501-quater codice civile.

Ai sensi del comma 41 dell'art. 13 del D.L. 269/2003 le deliberazioni assembleari necessarie per la fusione sono adottate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.

Ai sensi del comma 42 dell'art. 13 del D.L. 269/2003 la fusione non comporta in alcun caso per i contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.

Vercelli, 26 marzo 2019

FINCOM S.C.

Il Presidente

Antonio Gobbato

ALLEGATO "A"

STATUTO

"FINCOM Società Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi"

Costituzione

Art. 1)

E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente denominata "FINCOM Società Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi", siglabile "FINCOM s.c.", la quale sarà disciplinata dalle norme contenute in codesto statuto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla Legge, dalle norme del Codice Civile e dalle norme previste dalla Legge per le società per azioni, nonché dalla disciplina prevista per l'attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all'art. 13 D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326. La Cooperativa ha la sede legale nel comune di Vercelli, all'indirizzo risultante dalle apposite iscrizioni presso i competenti uffici del Registro delle Imprese. Con decisione dell'organo amministrativo, potranno essere istituiti o soppressi filiali, sedi secondarie, agenzie, succursali, uffici amministrativi e di rappresentanza ed altre unità locali, in Italia o all'estero.

Negli atti e nella corrispondenza della Società dovrà essere indicato il numero di iscrizione presso l'Albo della Cooperative a mutualità prevalente.

Oggetto

Art. 2)

La Cooperativa, che si ispira ed é fondata sui principi della mutualità e non ha fini di lucro, ha come oggetto della sua attività, previa iscrizione nell'elenco di cui all'art. 112 del T.U.L.B.:

- la prestazione di garanzie mutualistiche collettive volte a favorire l'accesso al credito nonché il finanziamento a breve termine, medio-lungo termine da parte di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario a favore delle piccole e medie imprese, lavoratori autonomi, professionisti;
- la prestazione di servizi connessi o strumentali all'attività di garanzia collettiva fidi;
- l'assistenza ai soci nella impostazione e documentazione delle richieste di credito in conto interessi, in conto capitale e di qualsiasi altra forma o tipo;
- sottoscrivere quote, azioni di società e di istituti finanziari e/o di credito e/o di organismi similari di secondo grado, nonché obbligazioni e titoli dello Stato o garantiti dallo stesso nei limiti di quanto previsto dalle normative di settore;
- stipulare con istituti finanziari e società di leasing e di factoring apposite convenzioni;
- promuovere, aderire o assumere partecipazioni in altri similari organismi nazionali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito con Legge 24 novembre 2003 n. 326, possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati, in funzione di garanzia,

depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.

La Cooperativa potrà, inoltre, previa iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 106 T.U.L.B., svolgere le altre attività previste dal comma 32 dell'art. 13 del Decreto Legge 269/2003 ed in particolare svolgere ai sensi dell'art. 155 del Testo Unico Bancario le seguenti attività prevalentemente nei confronti delle imprese socie:

- prestazione di garanzie a favore dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
- gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, T.U.L.B., di fondi pubblici di agevolazione;
- stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3, T.U.L.B., di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese socie, al fine di facilitarne la fruizione;
- le altre attività riservate agli intermediari iscritti nel predetto Elenco speciale, in via residuale e nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.

La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni di natura commerciale, mobiliare, Immobiliare e finanziaria, compresa l'assunzione di partecipazioni, purché accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali.

La Cooperativa svolge la propria attività prevalentemente a favore dei soci e potrà quindi, ricorrendone i requisiti di legge, operare anche nei confronti di soggetti non soci. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici con i soci, deve essere

rispettato il principio di parità di trattamento. I criteri e le modalità di svolgimento della propria attività saranno stabiliti dai regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'art. 2521 del Codice Civile.

Durata

Art. 3)

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100; detto termine potrà essere prorogato una o più volte dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, salvo in tal caso il diritto di recesso del socio dissenziente. La Cooperativa verrà sciolta anticipatamente, oltre che per la perdita del capitale sociale, anche per il verificarsi di una delle cause indicate dall'art. 2484 del Codice Civile.

Patrimonio Netto

Art. 4)

Il capitale sociale è variabile, ma non potrà essere inferiore ai limiti stabiliti dal comma 12, art. 13, del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269; esso è formato dai conferimenti effettuati dai soci, anche di diverso ammontare, ed è rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 25 (venticinque) ciascuna, o multiplo di Euro 25 (venticinque).

Il patrimonio della Cooperativa risulterà formato:

- a) dal capitale sociale formato dai conferimenti effettuati dai soci;
- b) dalla riserva legale, dagli utili di esercizio portati a nuovo, dalla riserva formata da sovrapprezzi, dai fondi rischi indisponibili, dalle riserve straordinarie e comunque da tutte le riserve costituite dall'Assemblea o previste per Legge, Statuto o regolamento, siano esse costituite da contributi erogati da enti pubblici o privati,

associazioni in generale, o da terzi In genere o dalle eccedenze attive degli esercizi;

c) da contributi dello Stato, della Regione, di enti pubblici, di Associazioni e imprese;

d) da eventuali lasciti e/o donazioni;

e) da un fondo di riserva, la cui consistenza viene determinata dal Consiglio di Amministrazione e destinato a ricostituire presso gli Istituti di Credito disponibilità che dovessero ridursi o annullarsi a seguito di quanto previsto dalla convenzione che regola i rapporti tra Cooperative e Istituti di Credito.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali di cui all'art. 2. Il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non potrà essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 14°, del Decreto Legge 30 settembre 2003, convertito dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive integrazioni e modificazioni. Le riserve sono indivisibili e non possono distribuirsi né in vita della società né al momento del suo scioglimento.

Art. 5)

La Cooperativa risponde con il patrimonio per le obbligazioni sociali. I soci non rispondono oltre la propria quota nemmeno in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della Cooperativa.

Quote

Art. 6)

Le partecipazioni sociali, dell'importo minimo di Euro 25 (venticinque), sono nominative, indivisibili e si considerano

vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. Esse non possono essere sottoposte a pegno né ad altri vincoli se non con l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende sottoporre a pegno, a vincolo e/o comunque cedere le proprie partecipazioni sociali deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. L'organo amministrativo comunicherà al socio il provvedimento di autorizzazione o di diniego nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata di cui sopra.

Trascorso comunque il termine, detto socio è libero di vendere, e l'acquirente, che abbia i requisiti previsti dal presente Statuto per divenire socio, deve essere iscritto nel libro soci.

Nel caso di provvedimento negativo il socio ha il diritto, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, di chiedere che sull'istanza si pronunzi l'Assemblea.

Soci

Art. 7)

Il numero dei soci é illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito per legge. Qualora il numero dei soci divenisse inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Art. 8)

Possono essere ammessi come nuovi soci:

a) le persone fisiche, le ditte individuali, le società di persone e di capitale esercenti attività imprenditoriali e professionali;

b) gli Enti Cooperativi, costituiti tra gli operatori commerciali, retti dai principi della mutualità, ed i Consorzi;

Possono altresì essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Possono essere socie, ai sensi ed alle condizioni stabilite dal comma 9 dell'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie.

Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni, diverse dalle precedenti, non possono diventare soci. Detti soggetti, che non fruiscono delle attività sociali, possono sostenere l'attività della Cooperativa attraverso contributi e garanzie ed i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi con le modalità stabilite dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può non ammettere a far parte della Società chi è socio di altra Cooperativa di garanzia fidi ovvero che ne sia stato escluso, chi abbia in corso procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di fallimento o chi ne sia stato dichiarato fallito. Inoltre, non può far parte della Cooperativa chi sia

incorso in insolvenze gravi e abbia subito condanne ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Le imprese socie con una partecipazione al capitale sociale superiore al cinque per cento, per esercitare il diritto di voto, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 108 T.U.L.B. e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 9)

Chi desidera essere socio della Cooperativa deve presentare al Consiglio di Amministrazione e presso la sede sociale domanda contenente:

- nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e Partita Iva se persona fisica; ragione sociale o denominazione, sede legale, data e luogo di costituzione, e dati relativi all'iscrizione al Registro delle imprese competente se società;
- l'indicazione dell'attività svolta e l'ubicazione della stessa;
- se società, la giustificazione dei poteri e la qualità del dichiarante;
- l'ammontare delle azioni che si intende sottoscrivere e l'impegno al pagamento anche dell'eventuale tassa di ammissione o diritti equivalenti, prendendo atto che gli stessi non saranno in alcun caso rimborsabili;
- la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione del presente Statuto;
- la dichiarazione espressa di accettazione della clausola arbitrale di cui al presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla domanda con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato

ed annotato nel libro soci, o con provvedimento di rigetto che, motivato, entro sessanta giorni dalla sua adozione dovrà essere comunicato all'interessato, il quale, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può chiedere che, sull'istanza di ammissione, si pronunzi l'Assemblea.

L'acquisto della qualifica di socio retroagisce alla deliberazione di ammissione e decorre dalla data di presentazione della domanda da parte dell'aspirante socio.

Il socio ammesso dovrà provvedere ai versamenti stabiliti dall'organo amministrativo sia per le azioni sottoscritte sia per la tassa di ammissione, per l'istruzione della domanda e/o qualsiasi altro diritto previsto, sia, infine, ove esistente, del sovrapprezzo, restando obbligato a quanto stabilito in questa materia dall'organo amministrativo e naturalmente all'osservanza dello Statuto Sociale.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione di richiedere o un deposito cauzionale a un'ulteriore integrazione di sottoscrizione di azioni al momento della delibera di affidamento, precisando che la mancata sottoscrizione potrà dar luogo al rifiuto della richiesta di affidamento.

La somma risultante dalla tassa di ammissione dei soci e/o qualsiasi altro diritto equivalente, concorrerà alla formazione del fondo spese correnti della Cooperativa.

Il socio deve sottoscrivere e versare almeno una partecipazione del valore nominale di Euro 25 (venticinque) e può, se il Consiglio lo consente, sottoscrivere una partecipazione maggiore, anche in tempi

successivi. La quota di partecipazione di ciascuna impresa dovrà rispettare, in ogni caso, i limiti previsti dal comma 13 D.L. 269/2003. Il socio versa, all'atto dell'iscrizione, una tassa di ammissione e ogni altro eventuale diritto stabilito dal regolamento, il cui importo verrà annualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione, in misura non inferiore a Euro 78 (settantotto).

Il socio è tenuto ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali ed a favorire in ogni modo gli interessi della Cooperativa.

Perdita della qualità di socio

Art. 10)

La qualità di socio si perde per:

- recesso, esclusione, morte o cessazione dell'attività, quando si tratta di soci imprenditori individuali;
- recesso, esclusione, chiusura della liquidazione, quando si tratta di soci imprese costituite in forma societaria.

La delibera con cui viene dichiarata la perdita di qualità di socio deve essere tempestivamente annotata, a cura degli amministratori, nel libro soci.

Morte del socio

Art.11)

In caso di morte del socio, agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del "de cuius". L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente Statuto per assumere la qualità di socio può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso entro e non oltre sei mesi dall'accettazione dell'eredità, o

dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione di cui al presente Statuto, cui consegirà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'organo amministrativo nei modi e con le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente Statuto. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso in cui comunque l'erede o il legatario non ne faccia richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente respinta, lo stesso avrà diritto alla liquidazione della partecipazione sociale e vi sarà liberazione del vincolo fidejussorio ove costituito, secondo le modalità stabilite nella convenzione con le aziende di credito, purchè ovviamente non si presentino posizioni debitorie del defunto in relazione ai fidi e/o finanziamenti allo stesso concessi ovvero, se sussistenti, esse siano integralmente saldate. Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari (che abbiano i requisiti ed abbiano ottemperato secondo quanto in precedenza stabilito) gli stessi, nel momento del subentro in società, devono nominare un rappresentante comune che li rappresenti nell'esercizio dei diritti amministrativi verso la società, e che abbia ogni facoltà, nessuna esclusa con riferimento ai diritti patrimoniali derivanti dalla partecipazione sociale stessa, fermo restando che i diritti patrimoniali spettanti alla pluralità degli aventi diritto (eredi o legatari) non possono in nessun caso eccedere le quantità spettanti al dante causa.

Recesso del socio

Art.12)

Il socio può recedere nei casi previsti:

- dal presente Statuto;
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;
- dalle norme sulle società per azioni in quanto compatibili.

In particolare il recesso del socio è consentito, oltre che nei casi previsti dalla legge, nel caso di scioglimento e messa in liquidazione della società, anche al socio che, successivamente al termine dei due anni dal suo ingresso nella Cooperativa e non avendo pendenze di qualsiasi genere con la stessa, non intenda proseguire per qualsiasi motivo i propri rapporti con la Cooperativa.

Il recesso non può essere parziale e la relativa dichiarazione va fatta per iscritto e comunicata per raccomandata, anche a mano, all'organo amministrativo che deve esaminarla entro sessanta giorni dal relativo ricevimento, comunicandone al socio, nei sessanta giorni successivi, e sempre con raccomandata, anche a mano, il provvedimento di accoglimento o di rigetto. In quest'ultimo caso il socio, nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione in Tribunale. Il recesso accolto produce effetto dal momento della comunicazione del provvedimento relativo al socio. Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima della stessa; in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo. Il socio receduto potrà liberarsi dal vincolo fidejussorio, ove fosse costituito, secondo le modalità determinate nella convenzione stipulata tra la Società e le aziende di credito interessate. Il socio receduto ha diritto alla liquidazione secondo quanto infra.

Esclusione del socio

Art.13)

L'esclusione del socio potrà avere luogo:

- nel caso previsto dall'art. 2531 del Codice civile, per mancato pagamento delle azioni sottoscritte;
- nei casi previsti dall'art. 2286 del Codice Civile;
- nei casi previsti dall'art. 2288, primo comma, del Codice civile;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento, o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti per la partecipazione alla Cooperativa;
- nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con la società.

La relativa delibera va comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla data della relativa deliberazione, al socio che, nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in Tribunale. Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, essa viene deliberata dall'organo amministrativo. L'esclusione produce effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori. Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Liquidazione della quota

Art.14)

In caso di perdita della qualità di socio la liquidazione della partecipazione avverrà, a favore degli aventi diritto, sulla base del suo valore nominale, ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ed al netto di eventuali posizioni debitorie del socio stesso

esistenti, a qualsiasi titolo, nei confronti della Cooperativa. Essa avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio in cui si sono verificate o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale.

Art.15)

Il pagamento della partecipazione liquidata deve avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata la perdita della qualità di socio ed è in ogni caso subordinato all'estinzione di ogni obbligazione gravante sulla Cooperativa per il socio uscente. Il Consiglio di Amministrazione potrà, tuttavia, rimandare, ma non oltre il termine di due anni, il rimborso della partecipazione, senza riconoscimento di interessi, ove accerti che i rimborsi stessi provocherebbero una diminuzione superiore al venti per cento della consistenza complessiva del patrimonio sociale.

Art. 16)

Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale; il relativo valore è incamerato e devoluto a riserva legale.

Art.17)

Per quanto attiene la responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi si applica l'art. 2536 del Codice Civile.

Il socio uscente, o gli eredi di quello defunto, è obbligato (sono obbligati) verso la società nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota se entro un anno dallo scioglimento del

rapporto si manifesta insolvenza della società. Il sovrapprezzo eventualmente versato non è rimborsabile. Le eventuali ulteriori somme conferite ma non rimborsabili resteranno a tutti gli effetti imputate ed acquisite al fondo rischi della Società.

Operatività

Art. 18)

La Cooperativa può compiere soltanto operazioni, eventualmente anche quelle accessorie, necessarie per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2.

Art.19)

Le prestazioni di garanzia verranno concesse con valutazione indipendente dall'ammontare della quota sottoscritta o versata dal socio.

Tuttavia, nel deliberarne la concessione, il Consiglio di Amministrazione dovrà tener conto:

- della situazione patrimoniale anche personale del titolare della impresa richiedente e delle prospettive di sviluppo in termine di reddito dell'impresa stessa, anche in relazione alle direttive del piani di sviluppo e adeguamento della rete distributiva;
- delle garanzie personali, fondate sulle capacità Imprenditoriali e sulla serietà professionale del titolare e dei titolari dell'impresa richiedente;
- della durata e natura dei crediti richiesti;
- dell'esposizione complessiva della Cooperativa per garanzie già prestate e delle richieste in corso di istruzione.

Art. 20)

La Cooperativa può stipulare convenzioni con una o più aziende di credito e con altri enti per la concessione ai propri soci di crediti, per i quali essa rilascia prestazione di garanzia per un importo massimo complessivo rapportato a venti volte l'ammontare globale delle cauzioni versate dai soci.

Art. 21)

Le richieste di affidamento presentate dai soci vanno inoltrate al Consiglio di Amministrazione che delibererà in merito.

Organi della Cooperativa

Art. 22)

Gli organi della Società sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

L'Assemblea dei Soci

Art. 23)

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, in sede ordinaria o straordinaria, nei casi e con le modalità di legge.

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ogni socio avente diritto ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio. Ciascun socio non può, peraltro, rappresentare più di cinque soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Cooperativa.

La delega è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.

Il voto non può essere delegato ai membri degli organi amministrativi o di controllo, ai dipendenti della Cooperativa e agli altri soggetti indicati nell'art. 2372, quinto comma, del Codice Civile.

Art. 24)

L'avviso di convocazione deve contenere gli elementi prescritti dall'articolo 2366 del Codice Civile e deve essere comunicato ai soci a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed affissione nella sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In alternativa e a discrezione del Consiglio di Amministrazione, ma almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza dovrà essere pubblicato sul quotidiano La Stampa.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale, o in via subordinata nel Comune ove ha sede la società, oppure altrove, purché in Italia.

L'avviso di convocazione conterrà anche le disposizioni concernenti la seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. L'Assemblea di seconda convocazione non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per

l'Assemblea di prima convocazione. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso e l'adunanza in prima convocazione va deserta, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima con le stesse modalità precedenti.

L'Assemblea deve ritenersi validamente costituita ed atta a deliberare quando è rappresentato l'intero capitale sociale composto dai soci aventi diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi di amministrazione e controllo.

Art. 25)

L'assemblea ordinaria:

- discute ed approva il bilancio d'esercizio e destina gli utili;
- nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca gli amministratori;
- nomina i sindaci e il presidente del Collegio Sindacale, salvo l'eventuale designazione da parte di un ente pubblico;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- delibera il conferimento dell'incarico di certificazione di bilancio sia essa volontaria o obbligatoria per legge, ad un revisore od una società di revisione;
- approva, con le maggioranze dell'Assemblea straordinaria, i regolamenti previsti dal presente Statuto:
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri aggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tuttavia, in considerazione di particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto propri della Cooperativa, di innovazioni legislative, di accertamenti complessi relativi alle posizioni di un numero elevato di soci presso gli istituti di credito convenzionati, l'organo amministrativo può deliberare l'utilizzo, da motivare nella relazione sulla gestione, del maggior termine di 180 giorni entro cui convocare l'Assemblea annuale dei soci.

Può inoltre essere convocata ogni qualvolta gli amministratori ne ravvisino l'opportunità e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci, per iscritto e con l'indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposti.

Art. 26)

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente più anziano di età. In assenza è presieduta dal membro del Consiglio di Amministrazione presente più anziano. In mancanza il presidente viene nominato dall'Assemblea a maggioranza relativa dei voti presenti.

L'Assemblea nomina il segretario che può essere anche persona estranea alla società e, ove occorra, due scrutatori. Nel caso di Assemblea straordinaria o comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, la funzione di segretario deve essere svolta da un Notaio. Le votazioni, di norma vengono effettuate per alzata di

mano, con prova e controprova, salvo diversa delibera dell'Assemblea.

Le deliberazioni devono essere fatte constare da verbale firmato dal presidente, dal segretario e dai due scrutatori se nominati, redatto senza ritardo ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile.

Art. 27)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione: con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei voti spettanti ai soci della Cooperativa. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei soci presenti e/o rappresentati;

- in seconda convocazione: qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei soci presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione: con la presenza, in proprio o per delega, dei due terzi dei voti spettanti ai soci della Cooperativa. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti che costituiscono almeno due terzi dei soci presenti e/o rappresentati;

- in seconda convocazione: qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti e/o rappresentati.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente dell'Assemblea.

Per le elezioni degli amministratori, fermo restando il diritto all'elettorato passivo spettante a ciascun socio, ai partecipanti all'Assemblea verrà esposto l'elenco delle candidature pervenute alla

Cooperativa almeno dieci giorni prima della data di convocazione della stessa.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano un maggior numero di voti.

In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

In caso di parità di età risulta eletto il socio iscritto da più tempo alla Cooperativa.

Art. 28)

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2365 del Codice Civile, per deliberare:

- sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori e sulla determinazione dei relativi poteri;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Sono, inoltre, demandate all'Assemblea straordinaria l'introduzione e la soppressione delle clausole statutarie che prevedono i divieti relativi alla distribuzione di dividendi, alla remunerazione degli strumenti finanziari, ove utilizzati, ed alla distribuzione di riserve nonché l'obbligo di devoluzione del patrimonio della cooperativa nel caso di liquidazione, secondo le maggioranze sopra descritte.

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

Assemblee separate

Art. 29)

Ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 2540 Codice Civile,

devono svolgersi Assemblee separate dei soci e un'Assemblea generale alla quale parteciperanno, in rappresentanza dei soci stessi, i delegati appositamente nominati dalle medesime Assemblee separate, assicurando in ogni caso, la proporzionale rappresentanza delle minoranze.

Al fine di disciplinare la partecipazione alle Assemblee Separate, le imprese associate sono suddivise per Aree Soci Provinciali.

Salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ogni Area Soci coincide con il territorio della singola Provincia in cui opera la Società e, ai fini della sua istituzione, è necessario che, in detta Provincia, abbiano sede legale almeno 1000 (mille) imprese associate. Qualora il numero di soci di un'Area si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnare i soci interessati all'Area più vicina dal punto di vista territoriale.

Salvo quanto previsto dai presenti articoli, alle Assemblee separate e all'Assemblea generale si applicano le disposizioni relative all'Assemblea dei soci.

Le assemblee separate non necessitano della presenza del notaio.

Ad ogni Assemblea separata deve partecipare almeno un amministratore, che la presiede. In caso di presenza di più amministratori, la presidenza spetta, nell'ordine, al Presidente della Società, al Vice Presidente o all'amministratore più anziano di età.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Ciascun verbale deve essere trascritto nell'apposito libro dei verbali delle Assemblee.

Le Assemblee separate:

- sono convocate con lo stesso avviso di convocazione e il medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale, salvo per la nomina dei delegati e per eventuali delibere che riguardino la zona socio economica di competenza;
- possono svolgersi in date differenti tra loro;
- devono essere tenute almeno un giorno lavorativo prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea generale;
- sono validamente costituite con qualsiasi numero di presenti in sede sia ordinaria che straordinaria;
- per ciascun argomento posto all'ordine del giorno, esprimono un numero di voti pari al numero dei voti spettanti ai soci partecipanti, sia in proprio che per delega, che devono essere tutti rappresentati nell'Assemblea generale;
- nominano uno o più delegati, e i relativi supplenti, portatori all'Assemblea generale dei voti favorevoli, contrari e astenuti espressi dai soci secondo le risultanze dei relativi verbali delle Assemblee separate.

I delegati dei soci e relativi supplenti, nominati dalle Assemblee separate:

- devono essere scelti tra i soci;
- debbono partecipare personalmente all'Assemblea generale senza facoltà di delega;
- rappresentano i voti espressi dai soci partecipanti, sia in proprio che per delega, alle Assemblee separate.

I soci che hanno partecipato alle Assemblee separate hanno facoltà di assistere, senza diritto di voto, all'Assemblea generale.

Consiglio di Amministrazione

Art. 30)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, scelti tra soci e non soci con riferimento all'art. 2542 del Codice Civile, oltre, eventualmente, quelli nominati dagli Enti Pubblici che erogano contributi a favore della Cooperativa o che comunque ne sostengono direttamente o indirettamente l'attività fino ad un massimo di uno per ogni ente. Gli enti pubblici che erogano contributi a favore della Cooperativa o che comunque ne sostengono direttamente o indirettamente l'attività, possono nominare, ferma restando la riserva in favore dell'assemblea per la nomina della maggioranza degli amministratori, fino ad un massimo di uno per ogni ente.

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e, ai sensi dell'art. 2399, primo comma, del Codice Civile, dell'art. 109 del T.U.L.B. e del relativo regolamento di esecuzione, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e non devono trovarsi in situazioni impeditive né in cause di sospensione delle loro funzioni.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono sempre revocabili dall'Assemblea, qualsiasi sia la fonte della loro nomina, anche senza giusta causa; in quest'ultimo caso però essi hanno diritto al risarcimento del danno.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, nel qual caso:

- determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega;
- può sempre impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega;
- si assicura che l'organo delegato gli riferisca periodicamente, ed in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sull'andamento generale della gestione delegata, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Cooperativa.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381 del Codice Civile né i poteri in materia di ammissione, recesso e di esclusione e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Gli amministratori devono astenersi dal partecipare alle riunioni che abbiano ad oggetto la discussione d'operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano i loro parenti od affini entro il terzo grado.

Art. 31)

Il Consiglio, nella sua prima riunione, provvede alla nomina del Presidente e di uno o più Vice Presidenti.

In questo secondo caso deve essere indicato il Vice Presidente Vicario.

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

In caso di assenza od impedimento del Vice Presidente Vicario, lo sostituisce il Vice Presidente più anziano di età.

Art. 32)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese ed almeno una volta ogni tre mesi ed è convocato, dal Presidente, sia nella sede sociale o altrove, tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione deve essere inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di urgenza il termine può essere ridotto a ventiquattro ore. Le riunioni totalitarie del Consiglio di Amministrazione, tenute con la presenza dell'intero Collegio Sindacale, sono valide anche senza preventiva convocazione. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza od impedimento del Presidente o del Vice presidente la riunione è presieduta dal consigliere più anziano d'età. Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti.

Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più amministratori il Consiglio può completarsi a norma dell'art. 2386 del Codice Civile. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare, senza indugio, l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori che subentrano in corso di mandato scadono contemporaneamente a quelli in carica.

Se vengono meno tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione le formalità per la convocazione di urgenza dell'Assemblea sono assunte dal Collegio Sindacale che, nel frattempo, compie gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 33)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori; la presenza alle riunioni può avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni, salvo diversa esplicita richiesta, sono palesi. A parità di voto, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede la seduta. I verbali delle riunioni dei consiglieri sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha avuto la mansione di segretario. In seno al Consiglio di Amministrazione il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 34)

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria nonché, attraverso il suo Presidente che l'assume, la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio. In particolare il Consiglio:

- procede alla convocazione delle Assemblee ed all'esecuzione delle delibere relative;
- decide in merito all'ammissione di nuovi soci nei limiti e con

l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 2528 del Codice Civile;

- ha i poteri concernenti il recesso dei soci stabiliti dall'art. 2532 del Codice Civile;

- decide in merito all'esclusione dei soci, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 2533 del Codice Civile;

- autorizza o nega la cessione delle azioni sociali, comunicando al socio il relativo provvedimento nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; il provvedimento di diniego dovrà essere motivato;

- redige o modifica, ove lo ritenga opportuno, il testo di un regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;

- redige il Bilancio di esercizio da far approvare all'Assemblea ed indica nella propria relazione di accompagnamento il conseguimento dello scopo mutualistico;

- delibera e fissa l'importo minimo della fideiussione che ogni socio dovrà eventualmente concedere alle aziende di credito convenzionate;

- stipula le opportune convenzioni per il perseguimento dei fini della società;

- provvede alla costituzione del fondo rischi;

- può delegare al Presidente del Consiglio stesso le proprie attribuzioni, determinandone i limiti ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, con riserva di ratifica degli atti previsti in tale delega;

- compie tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea;

- autorizza il Presidente alle spese necessarie per il normale funziona-

mento della Cooperativa;

- autorizza il Presidente a svolgere tutte le operazioni occorrenti per la tutela della Cooperativa;

- accetta donazioni, lasciti, elargizioni da associazioni e da privati, contributi dello Stato, o di altri enti pubblici per la costituzione del fondo di riserva, o per fronteggiare spese di amministrazione, sempre che non sia necessaria una modifica dello Statuto;

- nomina o revoca il Segretario ed assume o licenzia il personale dipendente;

- delibera la concessione di prestazione di garanzia ai soci al fine di favorire l'accesso al credito;

- stabilisce l'entità della tassa di ammissione prevista dall'art. 9 e la percentuale a titolo di compenso per la prestazione fidejussoria;

il tutto oltre che nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate anche di quanto previsto per ciascuna singola competenza dal presente Statuto.

Al Consiglio di Amministrazione é demandato pure il potere di far partecipare la Cooperativa a consorzi provinciali, regionali e nazionali con il fine di coordinare e potenziare la attività della cooperativa di garanzia.

Al Consiglio compete, altresì, la nomina di direttori, procuratori ad negozia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinando le relative condizioni ed entità della delega, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge; in particolare è fatto espresso divieto di delegare a chiunque le materie previste dall'art. 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Art. 35)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o il Vice Presidente che lo sostituisce per assenza o impedimento, ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

Egli ha la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione; può anche effettuare compromessi e transazioni.

Egli ha pure la facoltà di rappresentare la Cooperativa nelle assemblee delle Società ed enti partecipati, esercitandovi il diritto di voto.

Art. 36)

Il compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione è stabilito dall'Assemblea dei soci. La remunerazione del Presidente, del Vice Presidente e degli amministratori investiti di particolari cariche o incarichi é stabilito dal consiglio di amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Collegio Sindacale e Revisore Contabile

Art. 37)

La Cooperativa può nominare il Collegio Sindacale e/o il Revisore. Nei casi previsti dalla Legge, la nomina è obbligatoria.

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni. Un sindaco effettivo ed uno supplente possono essere designati dagli Enti pubblici (Regione, Provincia, Comune, Camera di Commercio) laddove gli stessi Enti ne facciano espressa richiesta, erogando contributi a favore della Cooperativa.

Art. 38)

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e redigere apposito verbale in cui risulterà l'attività svolta, da trascriversi nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio stesso e sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio si considera regolarmente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei sindaci effettivi e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee, ai sensi dell'art. 2405 del Codice Civile.

Art. 39)

I componenti del Collegio Sindacale non devono trovarsi in situazioni impeditive né in cause di sospensione delle loro funzioni ai sensi dell'art. 2399 del Codice Civile e dell'art. 109 del T.U.L.B. e del relativo regolamento di esecuzione.

In particolare, non sono eleggibili alla carica di sindaco, e se eletti, decadono dall'ufficio, i parenti e gli affini degli amministratori, sino al quarto grado e coloro che hanno nella società un rapporto continuativo di prestazione di opera retribuita.

Esercizio Sociale - Bilancio

Art. 40)

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni.

Gli amministratori e i sindaci devono specificatamente indicare, nelle rispettive relazioni di accompagnamento del bilancio, i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo mutualistico ed indicare, separatamente, i dati relativi all'attività svolta con i soci e quella effettuata con i terzi.

Il progetto di bilancio:

- deve essere comunicato al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea che deve discuterlo e approvarlo;
- è depositato presso la sede della Cooperativa perché i soci ne possano prendere visione, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea;
- deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio;
- è depositato entro i successivi trenta giorni dall'approvazione,

completo dei documenti di accompagnamento, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese e presso l'Albo delle Cooperative a Mutualità Prevalente.

Art. 41)

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, accantonando alla riserva legale, in ogni caso e qualunque sia il suo ammontare, almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

La Cooperativa deve versare entro un mese dall'approvazione del bilancio, agli enti indicati nelle rispettive leggi attuative, la contribuzione prevista dalle vigenti disposizioni.

La società non potrà distribuire utili ai soci, né potrà distribuire riserve tra i soci stessi sia durante la vita della società sia all'atto del suo scioglimento.

Scioglimento e liquidazione

Art. 42)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori tra i soci determinandone i poteri.

L'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci e l'eventuale sovrapprezzo se versato, dovrà essere devoluto al fondo di garanzia interconsortile al quale la Cooperativa aderiva o, in mancanza, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 23, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326.

Art. 43)

Agli effetti del principio della mutualità prevalente, la Cooperativa si impegna al rispetto dei seguenti requisiti mutualistici:

- divieto di distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma;
- divieto di distribuzione delle riserve fra i soci, sia durante la vita sociale che in caso di scioglimento della società;
- il patrimonio della società che residua dalla liquidazione, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci e l'eventuale sovrapprezzo se versato, dovrà essere devoluto al fondo di garanzia interconsortile al quale la Cooperativa aderiva o, in mancanza, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 23, D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n.326.

La Cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

Art. 44)

La Cooperativa non può modificare la propria natura di Cooperativa a mutualità prevalente.

Ove non diversamente stabilito dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi speciali in materia.

Art. 45)

Eventuali variazioni del presente Statuto dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale.

Clausola Arbitrale

Art. 46)

Tutte le controversie tra i soci o tra soci e società, o tra soci ed organo amministrativo, che abbiano ad oggetto:

- diritti disponibili concernenti il rapporto sociale nelle cui

controversie non sia richiesto l'intervento obbligatorio del Pubblico

Ministero;

- la validità delle deliberazioni Assembleari;

sono devolute ad un Arbitro da incardinarsi e funzionare in forza degli articoli 34 e 37 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5,

nonché in forza del presente titolo di questo Statuto, ed in forza di

quanto prescritto dalle vigenti normative in materia di arbitrato

rituale. Ogni controversia che dovesse insorgere tra la Cooperativa ed

i soci, anche onorari, nonché tra i soci stessi, in materia di recesso, di

decadenza e d'esclusione, nonché su questioni attinenti

l'applicazione, esecuzione ed interpretazione delle disposizioni

contenute nel presente Statuto, nei regolamenti interni e nelle

deliberazioni degli organi sociali, o, comunque, su ogni altra

questione attinente a qualunque titolo ai rapporti ed alle attività

sociali, sempre che le relative controversie possano formare oggetto

di compromesso, dovrà essere rimessa alla decisione di un Arbitro

estraneo alla Cooperativa, nominato dal Presidente del Tribunale di

Vercelli.

Il ricorso all'Arbitro, fermo restando quanto previsto in tema di

reclamo avverso i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione,

dovrà avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione del

provvedimento contro il quale si voglia reclamare o del fatto oggetto

di controversia, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dal presente Statuto.

L'Arbitro, salvo proroghe concesse dalle parti, dovrà decidere secondo diritto e nel termine di centottanta giorni dalla sua valida costituzione, salvo una sola proroga per i casi e con le formalità previste dalla vigente normativa, e la decisione, rappresentando la volontà delle parti in lite, sarà, nei limiti di legge, definitiva e vincolante per le stesse e da esse eseguita in buona fede.

L'Arbitro giudicherà come amichevole compositore senza vincoli di procedura, il relativo lodo sarà inappellabile e non impugnabile, salve le disposizioni inderogabili di legge in materia, e provvederà anche alle spese ed alle competenze spettanti a se medesimo.

Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita all'Arbitro è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venire meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci stessi. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente Statuto.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera degli associati con la maggioranza prevista per modificare il presente Statuto.

Norme applicabili

Art. 47)

Ove non diversamente stabilito dal presente Statuto si applicano le norme di Legge di cui al Titolo VI, capo I del Codice Civile e all'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni.